



Bruxelles, 25.1.2017
COM(2017) 40 final

2017/0014 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle
frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento
globale dello spazio Schengen**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

Nel 2015 una serie di Stati membri dell'UE ha reintrodotta i controlli temporanei alle frontiere a seguito dei flussi record di migranti in arrivo nell'Unione europea e degli ingenti movimenti secondari. Questa situazione ha costituito una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna in diversi Stati membri¹.

Le minacce erano dovute al fatto che a causa di gravi carenze non era possibile garantire controlli di frontiera efficienti in parti delle frontiere esterne dell'Unione, cosa che metteva a rischio il funzionamento dell'intero spazio Schengen. Il Consiglio ha pertanto raccomandato², su proposta della Commissione³, che i cinque Stati Schengen più colpiti (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) mantenessero controlli di frontiera temporanei proporzionati, a un numero limitato di sezioni delle loro frontiere interne, per un periodo di sei mesi

Il ricorso all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen e l'adozione di un approccio coordinato a livello UE in relazione ai controlli temporanei alle frontiere rientravano tra le iniziative previste dalla tabella di marcia "Ritorno a Schengen"⁴, con l'obiettivo di creare le condizioni per l'abolizione di tutti i controlli alle frontiere interne e il ritorno al normale funzionamento dello spazio Schengen il più presto possibile.

L'11 novembre 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione ai sensi dell'articolo 29 del Codice frontiere Schengen recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen. È stato ritenuto che le conseguenze delle circostanze eccezionali che avevano portato al ricorso all'articolo 29 continuassero a perdurare.

Tale raccomandazione era rivolta agli stessi cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia), riguardava le stesse sezioni delle frontiere interne in questi Stati e autorizzava il mantenimento di controlli mirati e proporzionati per un ulteriore periodo di tre mesi, ossia fino al 12 febbraio 2017. Il ripristino del controllo alle frontiere era tuttavia assoggettato a condizioni più rigorose di quelle previste dalla raccomandazione del 12 maggio 2016, e prevedeva un obbligo di comunicazione dettagliata mensile per gli Stati Schengen interessati⁵.

¹ In ordine cronologico: Germania, Austria, Slovenia, Ungheria, Svezia, Norvegia, Danimarca.

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/894 del Consiglio, del 12 maggio 2016, recante una raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (GU L 151/8).

³ Proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, COM(2016)275 final del 4 maggio 2016.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, del 4.3.2016, "Ritorno a Schengen – Tabella di marcia", COM(2016) 120 final.

⁵ A seguito della raccomandazione dell'11 novembre 2016, tutti e cinque gli Stati Schengen interessati hanno comunicato alla Commissione che avrebbero effettuato i controlli temporanei alla frontiera interna raccomandati.

Ai sensi degli articoli 25 e 29 del Codice frontiere Schengen, questo periodo può essere ulteriormente prorogato conformemente alle condizioni e alla procedura di cui all'articolo 29 se le circostanze eccezionali perdurano.

La presente raccomandazione consente a tutti gli Stati membri, compresi i cinque Stati membri interessati, di avvalersi delle altre possibilità disponibili ai sensi delle norme generali relative al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne qualora sopravvenga un'altra minaccia seria per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, non legata a gravi carenze nella gestione delle frontiere esterne. Ad esempio, durante il periodo d'applicazione della raccomandazione del 12 maggio 2016 la Francia, non interessata da tale raccomandazione, ha comunicato il ripristino e il successivo mantenimento dei controlli alle sue frontiere interne per motivi legati ad eventi prevedibili e alle minacce terroristiche⁶.

Inoltre, come previsto dall'articolo 23 del Codice frontiere Schengen, gli Stati membri possono eseguire controlli di polizia nelle zone di frontiera, nella misura in cui questi non abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera. L'intelligence disponibile e l'accresciuto livello di minaccia possono giustificare l'intensificarsi di tali controlli, anche sulle reti di trasporto principali in cooperazione transfrontaliera fra forze di polizia – cosa che può servire a contrastare sia i movimenti secondari incontrollati che il terrorismo. Nell'ottica di tornare al normale funzionamento di Schengen e di eliminare gradualmente gli attuali controlli temporanei alle frontiere interne, la Commissione incoraggia gli Stati membri di avvalersi di questa possibilità.

Occorre anche sottolineare che – come dimostrato dal recente attentato a Berlino – né lo svolgimento di controlli di polizia nelle zone di frontiera né il ripristino dei controlli di frontiera possono apportare un livello di sicurezza totale. Per garantire piena sicurezza nello spazio Schengen resta quindi fondamentale un'accresciuta ed efficace cooperazione, a tutti i livelli, dei servizi degli Stati membri competenti per la lotta contro il terrorismo (scambio di intelligence, cooperazione di polizia e uso delle banche dati dell'UE).

Nel frattempo, sono state attuate o sono in corso d'attuazione una serie di misure proposte dalla Commissione per una migliore gestione delle frontiere esterne dell'Unione e per la protezione dello spazio Schengen⁷. Le misure riguardanti i controlli di frontiera includono, fra l'altro, l'entrata in funzione della guardia costiera e di frontiera europea, la predisposizione di punti di crisi (hotspot) e le imminenti verifiche sistematiche nelle banche dati di tutte le persone che attraversano le frontiere esterne. Grazie alla recente costituzione della guardia costiera e di frontiera europea, i confini esterni dell'UE sono oggi meglio protetti e attrezzati per reagire a una nuova crisi. La Commissione continuerà a cooperare strettamente con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e a garantire che siano osservati tutti gli obblighi previsti dal regolamento relativo a tale guardia costiera e di frontiera europea. Queste misure dovrebbero contribuire a proteggere molto meglio le frontiere esterne dell'UE – requisito indispensabile ai fini della soppressione del temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere interne e del ritorno al normale funzionamento dello spazio Schengen⁸.

⁶ Euro 2016/Tour de France, stato di emergenza a seguito dell'attentato di Nizza.

⁷ Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea, COM (2015)671 final; Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne, COM(2015)670 final.

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Ritorno a Schengen – Tabella di marcia", COM(2016) 120 final.

La Commissione è pienamente consapevole del fatto che i futuri flussi migratori, presso qualsiasi sezione di frontiera dell'UE, possono costituire una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna in uno o più Stati membri. Per questa ragione vengono prese misure presso varie sezioni della frontiera marittima e terrestre per permettere un'azione coordinata, anche con sforzi supplementari sulla rotta del Mediterraneo centrale⁹, attraverso il quadro di partenariato, e attraverso azioni supplementari presso le sezioni rilevanti delle frontiere esterne. La Commissione riconosce inoltre che negli ultimi anni sono apparse nuove sfide in materia di sicurezza, come dimostrato dal recentissimo attentato a Berlino. A tale riguardo, se l'attuale quadro giuridico è stato sufficiente per affrontare le sfide sorte finora, la Commissione sta esaminando se esso sia sufficientemente adeguato per far fronte agli emersi cambiamenti nel settore della sicurezza.

La Commissione si impegna a continuare a lavorare per garantire che si faccia pieno uso degli strumenti già esistenti e per elaborare le nuove iniziative necessarie a stabilizzare maggiormente la situazione, tenendo conto del fatto che i risultati ottenuti dai controlli alle frontiere interne svolti finora devono essere raffrontati rispetto agli svantaggi derivanti dal continuare a svolgere tali controlli – cioè gli elevati costi economici e gli ostacoli alla libera circolazione delle persone.

Situazione attuale

In base alle relazioni mensili presentate alla Commissione dagli Stati Schengen interessati e alle informazioni a sua disposizione, la Commissione può concludere che i controlli sono rimasti alle condizioni stabilite nella raccomandazione. Sono stati effettuati solo quando necessario, sono rimasti proporzionati, mirati, limitati nell'intensità, e hanno ostacolato il meno possibile i cittadini nell'attraversamento delle rispettive frontiere interne.

Le informazioni fornite dagli Stati Schengen nelle loro relazioni confermano la tendenza emersa nelle relazioni elaborate nell'ambito della raccomandazione del 12 maggio 2016 (diminuzione del numero di persone a cui è stato rifiutato l'ingresso come pure del numero di domande di asilo ricevute) e quindi la progressiva stabilizzazione della situazione.

È vero che il numero di arrivi di migranti irregolari e di richiedenti asilo nell'Unione europea ha a sua volta continuato a diminuire nel periodo interessato dalla raccomandazione. Tuttavia, se il varo e la messa in operatività dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e la continua attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 rappresentano passi fondamentali per la gestione della situazione, ogni giorno continuano ad arrivare in media, sulle isole greche, 81 persone.

In Grecia, inoltre, vi è sempre un ingente numero di migranti irregolari e di richiedenti asilo (fra 50 000 e 60 000, di cui 16 000 si trovano sulle isole). I punti di crisi e i campi in Grecia sono sempre sovraffollati a causa degli insufficienti progressi nel trattamento dei fascicoli, nelle ricollocazioni e nei rimpatri e, se ci basiamo sull'esperienza precedente, il rischio di movimenti secondari di questi migranti irregolari verso altri Stati membri permane. Resta inoltre delicata la situazione dei Balcani occidentali con, ad esempio, 7 000 migranti attualmente in Serbia. Ne consegue che la situazione generale resta fragile e che continuano ad essere necessari ulteriori sforzi per continuare a far calare le cifre. Permangono quindi le conseguenze delle circostanze migratorie eccezionali che creano una grave minaccia per

⁹ Si veda la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "relativa alla rotta del Mediterraneo centrale", COM(2017) 4 final.

l'ordine pubblico e la sicurezza interna e che mettono a rischio il funzionamento dell'intero spazio Schengen.

Prospettive future

Nonostante i considerevoli progressi compiuti, le condizioni stabilite nella tabella di marcia "Ritorno a Schengen" per consentire l'eliminazione di tutti i controlli alle frontiere interne e il ritorno al funzionamento normale dello spazio Schengen non sono totalmente soddisfatte.

In particolare, a questo stadio, il numero di migranti ancora in Grecia può continuare a destare preoccupazione e può giustificare il mantenimento di misure adeguate. La situazione lungo la rotta dei Balcani occidentali resta delicata, e gli Stati membri maggiormente interessati dai movimenti secondari dei migranti irregolari provenienti dalla Grecia restano esposti ai rischi derivanti da tali spostamenti irregolari.

L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è entrata in vigore in tempi record, le sue attività sono in rapido dispiegamento¹⁰, e prevedono anche che si possa assistere la Grecia lungo la sua frontiera esterna settentrionale da febbraio 2017. Sta progredendo anche la cooperazione fra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e i paesi terzi: la Commissione ha presentato al Consiglio una richiesta di mandato negoziale per un accordo sullo status da concludersi con due paesi terzi vicini (Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia). Questo processo di attuazione della guardia costiera e di frontiera europea, che è in corso, richiede ulteriori sforzi.

Inoltre, l'applicazione delle vigenti norme di Dublino in Grecia sarà solo progressivamente reintrodotta da metà marzo, e sono necessari altri sforzi per garantire la piena partecipazione della Grecia a questo sistema in linea con le raccomandazioni della Commissione, indipendentemente dai lavori in corso per migliorare tali regole. I meccanismi di ricollocazione d'emergenza istituiti fin da settembre 2015 devono continuare a produrre risultati concreti in termini di numero di persone ricollocate. Devono essere infine intensificati i rimpatri delle persone che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione europea.

Poiché tali elementi indicano il permanere di circostanze eccezionali, la Commissione ritiene giustificato consentire all'Austria, alla Germania, alla Danimarca, alla Svezia e alla Norvegia di prorogare gli attuali controlli alle frontiere interne come misura eccezionale per un ulteriore periodo proporzionato. Stando agli indicatori disponibili in questa fase, la proroga non dovrebbe superare tre mesi. La Commissione continuerà a lavorare con questi Stati membri per eliminare gradualmente i controlli temporanei alle frontiere interne.

Ambito di applicazione della proposta

È opportuno che i cinque Stati membri che effettuano attualmente controlli temporanei alle frontiere interne a norma della raccomandazione del Consiglio dell'11 novembre 2016 siano autorizzati a continuare tale pratica a rigorose condizioni.

Tuttavia, data la progressiva stabilizzazione della situazione e l'obiettivo di eliminare gradualmente i controlli temporanei alle frontiere interne, gli Stati membri interessati dovrebbero prima esaminare se altre misure, in particolare controlli di polizia nei pressi della frontiera secondo modalità compatibili con l'articolo 23 del Codice frontiere Schengen,

¹⁰ Si veda la comunicazione relativa alla messa in operatività della guardia costiera e di frontiera europea, COM(2017) 42.

possano servire ad affrontare in maniera sufficiente le minacce individuate¹¹, e dovrebbero introdurre effettive verifiche di frontiera alle frontiere interne interessate solo come misura di ultima istanza. Di conseguenza, gli Stati membri che decidano di mantenere i controlli alle frontiere interne a norma della presente raccomandazione dovrebbero esaminare tutte le misure alternative praticabili prima di optare per una prosecuzione di tali controlli. Tali Stati membri dovrebbero comunicare l'esito di tale esame nella notifica del mantenimento dei controlli alle frontiere interne da inviare agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.

La presente raccomandazione mantiene le condizioni figuranti nella raccomandazione dell'11 novembre 2016, che prevedono che gli Stati membri debbano procedere a un riesame settimanale della necessità, frequenza, ubicazione e dei tempi dei controlli, e adeguare i controlli al livello della minaccia affrontata, eliminandoli gradualmente ove opportuno. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre continuare a consultarsi regolarmente con lo Stato o gli Stati membri rilevanti, per garantire che i controlli alle frontiere interne vengano effettuati esclusivamente nei tratti delle frontiere interne ove è ritenuto necessario e proporzionato, ai sensi del Codice frontiere Schengen.

Continuerà ad applicarsi anche l'obbligo di comunicazione dettagliata introdotto dalla raccomandazione dell'11 novembre 2016. Al termine di ogni mese di applicazione della presente raccomandazione gli Stati membri interessati dovrebbero prontamente comunicare alla Commissione l'esito dei controlli effettuati e una valutazione sulla necessità di continuarli, se del caso. La relazione dovrebbe indicare quantomeno il numero totale delle persone verificate, il numero totale dei respingimenti decisi a seguito delle verifiche e il numero totale di domande di asilo ricevute ai valichi delle frontiere interne in cui hanno luogo le verifiche.

La Commissione controllerà attentamente l'applicazione della raccomandazione e la situazione sul terreno.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente raccomandazione è finalizzata all'attuazione delle disposizioni esistenti nel settore.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La presente raccomandazione è collegata alle politiche dell'Unione in materia di mercato interno, migrazione e asilo.

¹¹ La Corte di giustizia ha stabilito che i punti da i) a iv) dell'articolo 23, lettera a), del Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399) sono solo un esempio, e non un elenco rigoroso che stabilisce le sole possibili misure di polizia degli Stati membri in una zona di frontiera (causa Adil, C-278/12 PPU, punto 65). Questa sentenza riguarda normative o pratiche nazionali limitate alle zone di frontiera. Quando le competenze di polizia sono applicabili in tutto il territorio degli Stati membri senza distinzione, le possibilità che il loro esercizio sia in contrasto con il divieto di attuare misure equivalenti alle verifiche di frontiera sono minori.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 specifica che il Consiglio adotta una raccomandazione sul ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne sulla base di una proposta della Commissione.

L'intervento a livello dell'Unione è necessario laddove è messo a rischio il funzionamento complessivo dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi ricercati.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza della proposta non è stato possibile consultare i portatori di interesse.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

Dato il limitato lasso di tempo previsto, e considerando i dati trasmessi dagli Stati membri interessati e le informazioni disponibili relative alla situazione in Grecia, non è stata realizzata una valutazione d'impatto completa.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

In fase di redazione della proposta si è tenuto conto della protezione dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

n.p.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen)¹², in particolare l'articolo 29,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen, il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione recante una raccomandazione per il controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
- (2) Il Consiglio aveva raccomandato che cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) mantenessero controlli temporanei e proporzionati alle frontiere a un numero limitato di sezioni delle loro frontiere interne, per un periodo di sei mesi, al fine di rispondere alla grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna in tali Stati determinata dalla combinazione di carenze nei controlli della frontiera esterna in Grecia e dei movimenti secondari di migranti irregolari entrati dalla Grecia e che avrebbero potuto avere l'intenzione di spostarsi in altri Stati dello spazio Schengen. L'11 novembre 2016 tale periodo è stato prorogato dal Consiglio, su proposta della Commissione, per altri tre mesi
- (3) Ai sensi degli articoli 25 e 29 del Codice frontiere Schengen, il periodo iniziale raccomandato dal Consiglio può essere ulteriormente prorogato se le circostanze eccezionali perdurano.
- (4) La raccomandazione dell'11 novembre 2016 richiedeva che gli Stati Schengen interessati comunicassero ogni mese alla Commissione gli esiti dei controlli effettuati e una valutazione sulla necessità di continuare tali controlli, se del caso. La Commissione ha ricevuto tali relazioni da tutti gli Stati Schengen interessati. Dalle informazioni contenute in tali relazioni emerge che i controlli si sono attenuti alle condizioni stabilite dalla raccomandazione. Le informazioni pervenute confermano anche una progressiva stabilizzazione della situazione in tali Stati, con una continua diminuzione del numero di persone a cui è rifiutato l'ingresso e del numero di domande di asilo ricevute.

¹² GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

- (5) Tuttavia, nonostante questi progressi, le condizioni stabilite nella tabella di marcia "Ritorno a Schengen" per consentire l'eliminazione di tutti i controlli alle frontiere interne e il ritorno al funzionamento normale dello spazio Schengen non sono ancora totalmente soddisfatte. In Grecia si trova tuttora un numero ingente di migranti irregolari e, in base alle tendenze osservate in passato, gli Stati membri maggiormente interessati dai movimenti secondari dei migranti provenienti dalla Grecia restano esposti ai rischi derivanti da tali spostamenti irregolari.
- (6) Nella comunicazione "Ritorno a Schengen – Tabella di marcia", la Commissione ha indicato le varie strategie che devono essere adottate per tornare al pieno funzionamento dello spazio Schengen. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera sta ora diventando rapidamente operativa, e sarà così in grado di fornire assistenza alla Grecia lungo la sua frontiera esterna settentrionale da febbraio 2017.
- (7) Un altro elemento indicato nella tabella di marcia "Ritorno a Schengen" è l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia. La quarta relazione sui progressi compiuti¹³ conferma la tendenza costante al conseguimento di risultati, nonostante le molteplici difficoltà. Tale attuazione, tuttavia, deve essere costantemente monitorata. Lo stesso vale per la cooperazione concordata nella dichiarazione emersa dalla riunione dei leader dei paesi della rotta dei Balcani occidentali.
- (8) Permangono quindi le circostanze eccezionali che costituiscono una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
- (9) Alla luce dei fatti sopra esposti risulta quindi giustificato, come misura di ultima istanza, consentire un'ulteriore proroga dei controlli temporanei di frontiera alle frontiere interne interessate da parte degli Stati Schengen che li effettuano attualmente, ovvero Austria, Germania, Danimarca, Svezia e il paese associato Norvegia, conformemente all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen.
- (10) Stando agli indicatori disponibili in questa fase, tale proroga non dovrebbe superare tre mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione.
- (11) Gli Stati membri che decidono di continuare a svolgere controlli alle frontiere interne ai sensi della presente decisione di esecuzione dovrebbero comunicarlo agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.
- (12) Prima di optare per tali controlli, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare la possibilità di adottare altre misure alternative ai controlli alle frontiere per contrastare efficacemente la minaccia individuata, come l'esercizio di competenze di polizia secondo modalità compatibili con l'articolo 23 del Codice frontiere Schengen, e dovrebbero decidere di reintrodurre i controlli di frontiera alle frontiere interne interessate solo come misura di ultima istanza, quando tali misure meno restrittive per il traffico transfrontaliero non permettono di affrontare in maniera sufficiente le minacce individuate. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare l'esito di tale valutazione e le ragioni per cui hanno optato per i controlli alle frontiere nelle loro notifiche.
- (13) I controlli ai sensi della presente decisione di esecuzione dovrebbero continuare ad essere effettuati solo nella misura necessaria, la loro intensità dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile, e dovrebbero essere adeguati alle circostanze. Di conseguenza,

¹³ Quarta relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia (COM(2016) 792).

può essere presa in considerazione l'eventualità di sospendere i controlli a determinate sezioni di frontiera qualora vi sia un'ulteriore diminuzione del flusso. Per ottimizzare i benefici dei controlli e limitarne gli effetti negativi sulla libera circolazione, dovrebbero essere effettuati solo controlli mirati, basati su un'analisi dei rischi e su un'intelligence costantemente aggiornate. Gli Stati Schengen interessati da tali controlli alle pertinenti sezioni di frontiera dovrebbero avere la possibilità di esprimere regolarmente le loro opinioni sulla necessità di tali controlli; gli Stati Schengen che hanno deciso di reintrodurre tali controlli dovrebbero tenere conto di tali opinioni nell'esaminare e rivedere la necessità di tali verifiche, con l'obiettivo di ridurle progressivamente.

- (14) Al termine di ogni mese di applicazione della presente decisione di esecuzione, dovrebbe essere inviata alla Commissione una relazione completa sull'esito delle verifiche effettuate, unitamente a una valutazione sulla necessità di continuarle, se del caso. La relazione dovrebbe indicare quantomeno il numero totale delle persone verificate, il numero totale dei respingimenti decisi a seguito delle verifiche e il numero totale di domande di asilo ricevute ai valichi delle frontiere interne in cui hanno luogo le verifiche.
- (15) Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione ha annunciato che continuerà a lavorare con gli Stati Schengen interessati per eliminare gradualmente i controlli temporanei alle frontiere interne con l'obiettivo di tornare al normale funzionamento dello spazio Schengen il prima possibile.
- (16) Il Consiglio prende anche atto del fatto che la Commissione ha annunciato che seguirà attentamente l'applicazione della presente decisione d'esecuzione.

RACCOMANDA:

1. L'Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia dovrebbero prorogare i controlli temporanei e proporzionati alle frontiere per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione, alle seguenti frontiere interne:
 - l'Austria alla frontiera terrestre con l'Ungheria e alla frontiera terrestre con la Slovenia;
 - la Germania alla frontiera terrestre con l'Austria;
 - la Danimarca nei porti danesi con collegamenti via traghetto con la Germania e alla frontiera terrestre tra Danimarca e Germania;
 - la Svezia nei porti svedesi della regione meridionale e occidentale di polizia e al ponte di Öresund;
 - la Norvegia nei porti norvegesi con collegamenti via traghetto con la Danimarca, la Germania e la Svezia.
2. Prima di decidere in merito a un'ulteriore proroga di tali controlli sulla base della presente raccomandazione, gli Stati membri interessati dovrebbero procedere a uno scambio di pareri con lo o gli Stati membri pertinenti al fine di garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati esclusivamente ove ritenuti necessari e proporzionati. Inoltre, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati soltanto come misura di ultima istanza, laddove altre misure alternative non possano produrre gli stessi effetti, e solo nelle sezioni della frontiera interna in cui essi siano considerati necessari e proporzionati,

in conformità del codice frontiere Schengen. Gli Stati membri interessati dovrebbero riferire in merito agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.

3. I controlli di frontiera dovrebbero rimanere mirati, essere basati su un'analisi dei rischi e su un'intelligence costantemente aggiornate, e dovrebbero essere limitati, in termini di portata, frequenza, ubicazione e tempi, a quanto strettamente necessario per rispondere a gravi minacce e per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Lo Stato membro che effettua controlli alle frontiere interne in conformità della presente decisione di esecuzione dovrebbe riesaminare con cadenza settimanale la necessità, la frequenza, l'ubicazione e i tempi dei controlli, adeguare l'intensità dei controlli stessi al livello della minaccia affrontata, eliminandoli gradualmente quando è appropriato, e riferire prontamente alla Commissione ogni mese.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente